

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Istanza di sospensione dell'esecuzione formulata nell'ambito di un'opposizione ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., reclamo, ordinanza: strumenti di tutela**

L'ordinanza con cui il Tribunale, ai sensi dell'[art. 669 terdecies c.p.c.](#) e [art. 624 c.p.c., comma 2](#), decide sul reclamo avverso il diniego dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, formulata nell'ambito di un'opposizione ai sensi degli [artt. 615, 617 e 619 c.p.c.](#), non è un provvedimento decisorio nè definitivo e perciò non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, neanche nell'ipotesi in cui il giudice del reclamo abbia ritenuto inammissibile il mezzo di gravame, essendo comunque consentito alle parti, sia nel regime processuale del processo/esecutivo introdotto con L. 24 febbraio 2006, n. 52, sia in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, l'accesso alla tutela a cognizione piena a prescindere dal tipo di esito della fase cautelare. Ed invero, la ritenuta inammissibilità del reclamo non comporta la definitiva lesione, con efficacia di giudicato, di situazioni soggettive di natura sostanziale dei ricorrenti a causa del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione pronunciato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza reclamata. Tale ordinanza, infatti, a sua volta, è priva del carattere della definitività e della decisorietà, in quanto è destinata a regolare provvisoriamente le sorti del processo esecutivo, per la definizione delle quali è consentito alle parti l'accesso alla tutela a cognizione piena (ed infatti alle stesse è stato assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, ai sensi dell'[art. 618 c.p.c.](#), come ha evidenziato l'ordinanza reclamata) ed è quindi rimesso all'iniziativa della parte interessata l'effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato.

*...omissis...*

I ricorrenti con il primo motivo deducono: "Falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)" poichè l'opposizione era stata proposta formalmente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e conteneva tutti i requisiti di tale opposizione in quanto con essa gli opposenti contestavano il diritto ccccc di procedere in forza di un titolo inidoneo, contestando altresì la pignorabilità del bene stante la destinazione, trascritta anteriormente all'annotazione di surroga dell'ipoteca, a favore dei loro genitori.

Con il secondo motivo lamentano: "Violazione degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c." per avere apoditticamente il Tribunale ritenuto inapplicabile il rimedio del reclamo avverso il diniego di sospensione richiesta in un'opposizione agli atti esecutivi in base ad una non condivisibile interpretazione letterale e senza contrastare le ragioni giuridico sistematiche espresse dal Supremo collegio della Cassazione, e peraltro in un erroneo inquadramento dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre era stata proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

Con il terzo motivo deducono: "Falsa applicazione dell'art. 624 c.p.c., comma 3" perchè questa norma prevede il caso di accoglimento e non di rigetto della sospensione e quindi nessuna stabilizzazione può aversi del provvedimento cautelare se è stato negato. Ed infatti l'introduzione del giudizio di merito presuppone un provvedimento positivo che, in mancanza dell'introduzione del merito, perde efficacia. Inoltre non è comprensibile come si possa riconoscere natura provvisoria ad un provvedimento e poi predicarne la stabilizzazione. Peraltro se il processo si è estinto per non avere gli opposenti introdotto nel termine il giudizio di merito sull'opposizione deve deciderlo il giudice dell'opposizione e non quello dell'esecuzione che si è spogliato del processo nel momento in cui ha fissato il termine per il merito ed il giudice del reclamo è ancora giudice dell'esecuzione; comunque il termine per l'instaurazione del giudizio di merito decorre dalla chiusura della fase cautelare, compresa quella del reclamo.

I motivi, congiunti, sono inammissibili.

Ed infatti l'ordinanza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e art. 624 c.p.c., comma 2, decide sul reclamo avverso il diniego dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, formulata nell'ambito di un'opposizione ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. (Cass. 11243 del 2010), non è un provvedimento decisorio nè definitivo e perciò non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, neanche nell'ipotesi in cui il giudice del reclamo abbia ritenuto inammissibile il mezzo di gravame, essendo comunque consentito alle parti, sia nel regime processuale del processo/esecutivo introdotto con L. 24 febbraio 2006, n. 52, sia in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, l'accesso alla tutela a cognizione piena a prescindere dal tipo di esito della fase cautelare. Ed invero, la ritenuta inammissibilità del reclamo non comporta la definitiva lesione, con efficacia di giudicato, di situazioni soggettive di natura sostanziale dei ricorrenti a causa del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione pronunciato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza reclamata. Tale ordinanza, infatti, a sua volta, è priva del carattere della definitività e della decisorietà, in quanto è destinata a regolare provvisoriamente le sorti del processo esecutivo, per la definizione delle quali è consentito alle parti l'accesso alla tutela a cognizione piena (ed infatti alle stesse è stato assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., come ha evidenziato l'ordinanza

reclamata) ed è quindi rimesso all'iniziativa della parte interessata l'effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato (Cass. 11306 del 2011).

Nè rilevanza alcuna, ai fini del regime applicabile ai provvedimenti emessi in sede cautelare, assume la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., anzichè art. 617 c.p.c., tanto più che l'art. 624 c.p.c., comma 2, sottopone espressamente a reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies, i provvedimenti cautelari emessi in sede di opposizione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., contemplati dell'art. 624 c.p.c., comma 1 (pur se questa Corte, nella precitata sentenza del 2010 n. 11243, ha affermato dover applicare detta norma contenuta dell'art. 624 c.p.c., comma 2, anche a quelli emessi nella fase sommaria di un'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.). Altrettanto irrilevante è che l'art. 624 c.p.c., si riferisca espressamente al reclamo soltanto nel caso di concessione della sospensione dell'esecuzione e non anche nel caso di rigetto della relativa istanza, perchè in ogni caso, una volta che il collegio abbia deciso su di essa a norma dell'art. 669 terdecies, la relativa ordinanza è, in quanto tale, non ricorribile per cassazione per le ragioni innanzi esposte.

Concludendo il ricorso è inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, comma 2, per il pagamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il pagamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.